

Regolamento per l'affidamento di lavori, forniture e servizi da eseguirsi in economia

del Nuovo Circondario Imolese

(approvato con deliberazione Assemblea n. 36 del 29.11.2011)

TITOLO I DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure per l'acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi, in attuazione di quanto previsto dall'art. 125 del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato con D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito nominato Codice e dal Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito nominato Regolamento di attuazione.

2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare lo sviluppo di processi di affidamento in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza ed economicità dell'azione amministrativa.

Art. 2 Modalità di acquisizione in economia

1. Le acquisizioni in economia di lavori, forniture e servizi possono essere effettuate mediante:

- a) amministrazione diretta;
- b) procedura di cottimo fiduciario.

2. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio dell'Amministrazione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.

3. Sono acquisiti mediante il sistema del cottimo fiduciario i lavori, le forniture ed i servizi per i quali si procede con procedura negoziata all'affidamento ad operatori economici.

4. E' vietato frazionare artificiosamente qualsiasi lavoro, fornitura o servizio avente carattere unitario, in una pluralità di lavori, forniture o servizi allo scopo di sottoporlo alla disciplina delle acquisizioni in economia.

Art. 3 Programmazione delle acquisizioni

1. L'Amministrazione dispone una programmazione delle acquisizioni di lavori, beni e servizi nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici, individuando, in relazione ai budget di Settore/Servizio complessivi, le tipologie di spesa da acquisire mediante procedure in economia e le relative risorse.

2. I Settori/Servizi dell'Amministrazione provvedono ad elaborare le informazioni necessarie per sviluppare i processi di acquisizione da realizzare mediante procedure in economia.

3. I complessi informativi di cui al precedente comma 2 sono elaborati al fine di:

- a) definire esattamente i fabbisogni da soddisfare tramite acquisizioni in economia;
- b) consentire la programmazione delle acquisizioni in termini di massima efficacia, economicità e snellimento delle procedure;
- c) acquisire ogni elemento utile per consentire all'Amministrazione di orientarsi nei mercati specifici, quali prezzi ufficiali, andamenti di prezzo, tempi di adeguamento tecnologico o di processo dei beni e servizi da acquisire, ecc.

4. Le procedure in economia effettuate ai sensi di legge e del presente Regolamento sono poste in correlazione con le altre procedure d'acquisto, con esplicita attestazione nelle relative determinazioni dei presupposti che giustificano il ricorso alla procedura in economia.

Art. 4 Responsabile del procedimento

1. L'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia viene disposta ed avviata, nell'ambito degli obiettivi e dei budget assegnati, dal Responsabile del servizio interessato.

2. L'affidamento di lavori, forniture e servizi in economia ad operatori economici (cottimo fiduciario) è formalizzato in apposita determinazione adottata dal Dirigente/Responsabile competente, nella quale è indicato il Responsabile del procedimento nominato ai sensi di legge.

TITOLO II FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA

Art. 5

Tipologia di forniture e servizi eseguibili in economia

1. L'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto ed ai limiti di importo delle singole voci di spesa individuate nel presente Regolamento.
2. Possono essere eseguite in economia le seguenti tipologie di forniture e servizi:
 - 1) acquisto di generi di cancelleria, carta, stampati, registri, materiale per disegno e fotografie e simili;
 - 2) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti, anche telematici, a periodici e ad agenzie di informazione;
 - 3) acquisto di opere d'arte e collezioni;
 - 4) acquisto di prodotti alimentari ed altri generi assimilabili, di buoni pasto, servizi di fornitura pasti e analisi di laboratorio;
 - 5) acquisto, manutenzione e noleggio attrezzature da cucina, articoli casalinghi e stoviglieria;
 - 6) acquisto materiale igienico-sanitario, articoli ed accessori di pulizia, materiale a perdere e prodotti farmaceutici;
 - 7) acquisto e riparazione di effetti di vestiario e di dispositivi di protezione individuale per il personale dipendente, comunque occorrenti per l'espletamento del servizio, lavanolo, acquisto e noleggio biancheria;
 - 8) acquisto, manutenzione, riparazione, assicurazione, noleggio e leasing di autoveicoli, macchine operatrici ed altri veicoli, nonché acquisto di carburante, lubrificante, di pezzi di ricambio ed accessori;
 - 9) acquisto e manutenzione di attrezzature antincendio, mezzi di soccorso, altre attrezzature per il servizio della protezione civile;
 - 10) acquisto, manutenzione, riparazione e noleggio di personal computers, fotocopiatrici, apparecchiature informatiche (componenti hardware e software), elettriche, elettroniche o di automazione, telefoniche e telematiche, stampanti, materiali;
 - 11) acquisto, manutenzione, riparazione, restauro e noleggio di mobili, arredi, attrezzature, strumenti scientifici, didattici e di sperimentazione, macchine d'ufficio, antifurto;
 - 12) acquisto, manutenzione, riparazione e noleggio di giochi, arredo urbano, segnaletica ed accessori per impianti sportivi, per le scuole, per il verde pubblico, per la viabilità e per gli immobili in generale;
 - 13) acquisto di materiali, attrezzature e mezzi di funzionamento, in genere, destinati allo svolgimento di attività e servizi dell'Amministrazione;
 - 14) acquisto di beni ed apparecchiature necessari per la manutenzione, sistemazione e completamento di immobili ed impianti dell'Amministrazione;
 - 15) locazione di immobili a breve termine e noleggio di mobili e attrezzature in occasione di espletamento di corsi, concorsi ecc., quando non sia possibile utilizzare idonei locali dell'Amministrazione o non siano sufficienti le normali attrezzature;
 - 16) organizzazione e partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento del personale;
 - 17) organizzazione e partecipazione a mostre, conferenze, convegni e seminari ed altre manifestazioni culturali e scientifiche, nell'interesse dell'Amministrazione,

- affitto di locali occorrenti, stampa di inviti e degli atti, assicurazione di materiale scientifico e didattico, acquisto, noleggio e manutenzione di attrezzature audio, di illuminazione o altre nonché di generi vari, omaggi ecc.;
- 18) spese di rappresentanza e di ospitalità;
 - 19) divulgazione di bandi, avvisi e quant'altro a mezzo stampa o di altre fonti di informazione, ove ritenuto necessario;
 - 20) servizi di pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture e degli automezzi;
 - 21) servizi di trasporto in genere, facchinaggio, spedizione, magazzinaggio, allestimento seggi e tabelloni in occasione di elezioni e referendum;
 - 22) servizi finanziari, fiscali, assicurativi, bancari, legali, notarili e altri servizi di natura intellettuale;
 - 23) servizi informatici, telefonici, telematici di vario genere, postali e similari;
 - 24) servizi attinenti all'archiviazione ed alla gestione dell'inventario del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Amministrazione;
 - 25) servizi attinenti all'urbanistica, all'architettura, alla paesaggistica ed alla gestione del territorio, ivi compresi i servizi catastali, di frazionamento, topografici, i rilievi ed i servizi cartografici;
 - 26) servizi di sperimentazione tecnica e in settori diversi;
 - 27) servizi di collocamento e reperimento di personale;
 - 28) servizi di ricerca di mercato e di manodopera specializzata, prestazioni intellettuali e forze lavoro;
 - 29) servizi informativi e di stampa;
 - 30) servizi di registrazione televisiva, audiovisiva e radiofonica, trascrizione, traduzione, di correzione bozze, esecuzione di disegni e fotografie, lavori di stampa, copia, tipografia, litografia, rilegatura;
 - 31) servizi di mensa e di ristorazione;
 - 32) servizi per la custodia e la sicurezza;
 - 33) servizi relativi all'istruzione;
 - 34) servizi sociali, sanitari ed igienico-sanitari;
 - 35) servizi ricreativi, culturali e sportivi;
 - 36) servizi di sgombero neve, pulizia della rete stradale e manutenzione dei relativi impianti ed attrezzature, manutenzione del verde pubblico, servizi di igiene urbana ed ambientale;
 - 37) servizi di manutenzione e riparazione di impianti ed attrezzature dell'Amministrazione, beni mobili registrati e altri beni mobili in genere;
 - 38) ogni altro bene o servizio necessario per garantire lo svolgimento e la continuità delle attività ordinarie dell'Amministrazione.

Art. 6 **Limiti di importo**

1. Il ricorso all'esecuzione in economia di forniture e servizi è ammesso per importi inferiori alla soglia dei contratti pubblici di forniture e servizi di rilevanza comunitaria, stabilita periodicamente dalla normativa¹.

¹ (ad oggi fissato in 193.000,00 euro, IVA esclusa)

Art. 7

Modalità di affidamento

1. Per forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro, IVA esclusa, è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento.

2. Per forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000,00 euro, IVA esclusa, fino alla soglia di cui al precedente art. 6, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, ai sensi dell'art. 125, comma 11 del Codice, mediante procedura negoziata previa gara ufficiosa, con invito ad almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici.

3. La lettera invito deve contenere, di norma:

- a) l'oggetto della prestazione;
- b) le caratteristiche tecniche;
- c) l'importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
- d) le garanzie richieste all'affidatario del contratto;
- e) il termine di presentazione delle offerte;
- f) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
- g) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- h) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- i) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- j) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- k) la misura delle penali determinate in conformità alle disposizioni del Codice e del Regolamento di attuazione;
- l) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
- m) l'indicazione dei termini di pagamento;
- n) i requisiti di qualificazione richiesti all'operatore economico e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti stessi;
- o) quant'altro ritenuto necessario per meglio definire la natura della prestazione;
- p) quant'altro richiesto da specifiche disposizioni vigenti all'atto dell'indizione della gara.

4. Le offerte sono presentate secondo le modalità previste nella lettera invito e negli atti di gara.

5. Al fine di effettuare gli acquisti in economia, la stazione appaltante può utilizzare il mercato elettronico di cui all'art. 328 del Regolamento di attuazione.

Art. 8

Casi particolari

1. Il ricorso alle forniture di beni e servizi in economia è consentito, inoltre, nelle seguenti ipotesi previste dall'art. 125, comma 10, del Codice:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

Art. 9

Disposizioni speciali per servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria

1. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo e di supporto tecnico-amministrativo, di cui agli artt. 90 e seguenti del Codice, sono affidati nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice e nel Regolamento di attuazione.

2. Per l'affidamento dei predetti incarichi, il cui corrispettivo complessivo sia inferiore a 40.000,00² euro, IVA esclusa, è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento.

TITOLO III LAVORI IN ECONOMIA

Art. 10

Tipologia di lavori eseguibili in economia

1. I lavori che, ai sensi della normativa vigente, per loro natura possono farsi in economia, sono i seguenti:

- a) manutenzione di opere o di impianti;
- b) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- c) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- d) lavori necessari per la compilazione di progetti;
- e) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.

² v. parere Avcp del 16.11.2011

Art. 11
Limiti di importo

1. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro, IVA esclusa.
2. Qualora si faccia ricorso al cottimo fiduciario, ai sensi della normativa vigente, l'importo dei lavori non può essere superiore a 200.000 euro, IVA esclusa.

Art. 12
Modalità di affidamento

1. Per lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, IVA esclusa, è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento.
2. Per lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro, IVA esclusa, fino al limite di importo di cui al precedente art. 11, c. 2, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, ai sensi dell'art. 125, comma 8 del Codice, mediante procedura negoziata previa gara ufficiosa, con invito ad almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici.
3. Le offerte sono presentate secondo le modalità previste nella lettera invito e negli atti di gara.

TITOLO IV
PROCEDURE DI SCELTA
E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 13
Scelta dell'affidatario

1. L'affidatario deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.
2. L'individuazione della migliore offerta avviene secondo quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:
 - a) in base al prezzo più basso;
 - b) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di criteri ed elementi ponderali preventivamente definiti nella stessa lettera invito.
3. In caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, l'esame e la scelta delle offerte sono effettuati dal Responsabile del Servizio interessato, assistito da almeno un dipendente in qualità di testimoni. Laddove la scelta avvenga col criterio dell'offerta

economicamente più vantaggiosa, verrà nominata apposita commissione di gara. In tal caso si applicano l'art. 84 del Codice, nonché gli artt. 120 e 282 del Regolamento di attuazione, in quanto compatibili con la procedura di cottimo fiduciario.

4. L'Amministrazione può procedere alla valutazione di congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 86, comma 3, del Codice.

5. Delle operazioni di apertura delle offerte viene redatto apposito verbale, che viene approvato mediante la determinazione con la quale è assunto il relativo impegno di spesa.

6. L'esito degli affidamenti di lavori, forniture e servizi mediante cottimo fiduciario, per importi pari o superiori a 40.000,00 euro, è soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul profilo del committente (sito internet dell'Amministrazione).

Art. 14

Forma del contratto di cottimo

1. Il contratto affidato mediante cottimo fiduciario è stipulato attraverso scrittura privata, che può anche consistere in apposito scambio di lettere.

2. Il contratto di cottimo, negli affidamenti di forniture e servizi, riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito, di cui al precedente art. 7.

3. L'atto di cottimo, negli affidamenti di lavori, deve indicare:

- a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
- c) le condizioni di esecuzione;
- d) il termine di ultimazione dei lavori;
- e) le modalità di pagamento;
- f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 137 del codice;
- g) le garanzie a carico dell'esecutore.

Art. 15

Adeguamento limiti di importo e rinvio

1. I limiti di importo previsti nel presente regolamento, ivi comprese le soglie fissate per l'affidamento diretto, devono intendersi automaticamente adeguati a partire dal giorno di entrata in vigore di norme che dovessero modificare le soglie stabilite dall'articolo 125, dall'articolo 91 e dall'articolo 28 c. 1, lett. b) del Codice.

2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento valgono le disposizioni contenute nel Codice, nel Regolamento attuativo, nel codice civile e tutte le altre disposizioni della normativa vigente in materia di spese in economia.

Art. 16
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'intervenuta esecutività della deliberazione dell'Assemblea che lo ha approvato.
2. Dell'entrata in vigore è data notizia mediante pubblicazione sul sito internet dell'Ente.